

**Deliberazione dell'Amministratore Unico
N. 01 del 28/01/2025**

Oggetto: Approvazione Accordo operativo tra l'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus per il servizio di pronto intervento sociale e centrale operativa

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto:

- l'ultimo budget preventivo approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 13/12/2023;
- il verbale dell'Assemblea dei Sindaci 07/02/2024, con la quale veniva approvato l'incremento nella misura di 2,00 Euro ad abitante del Fondo di cui all'art. 24, lett. A) della "Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i comuni dell'Ambito Albino-Valle Seriana per la programmazione dei sevizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. quale organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza degli enti locali soci."
- il verbale dell'Assemblea dei Soci 12/09/2024, con la quale veniva approvato l'incremento nella misura di 3,00 Euro ad abitante del Fondo di cui all'art. 24, lett. A) della "Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i comuni dell'Ambito Albino-Valle Seriana per la programmazione dei sevizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. quale organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza degli enti locali soci."

Premesso che:

- Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. (di seguito anche "Società"), è una società in house, a totale capitale pubblico, interamente posseduta dai Comuni dell'Ambito Valle Seriana;
- La Società opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, dalle Leggi Regionali della Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, 11 agosto 2015 n. 23 e successive modifiche e dai Piani di Zona vigenti e, in particolare, delle seguenti previsioni: ai sensi degli artt. 6-8-19 della L. 8 novembre 2000 n. 328, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di Zona.

Richiamati:

- il Decreto legislativo, 19/08/2016, Testo unico delle società partecipate;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" così come modificata dalla L.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
- la L.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- il "Regolamento di funzionamento Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale Val Seriana", approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 28/09/2022;
- il Piano di Zona dell'Ambito Valle Seriana per il triennio Piano di Zona 2025-2027, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Valle Seriana nella seduta del 10/12/2024;
- l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2025-2027;
- la "Convenzione ex articolo 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Albino-Valle Seriana per la programmazione dei sevizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. quale organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza degli enti

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: protocollo@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bgcert.it

Comuni Soci:
*Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga,
Lefte, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino,
Vertova, Villa di Serio.*
Comunità Montana Valle Seriana

locali soci", consultabile all'URL: <https://www.ssvalseariana.org/societa/societa-trasparente/provvedimenti-00001/provvedimenti-organ-indirizzo-politico/>

- lo Statuto di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. stipulato in data 29/03/2017, il cui schema è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai Consigli dei comuni dell'Ambito distrettuale;

Precisato che:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona in data 13 novembre 2024 è stato approvata la programmazione Piano Povertà anno 2022;
- all'interno del Piano una quota è stata riservata al ripristino di una convenzione con la Fondazione Opera Bonomelli relativamente al pronto intervento sociale;

Vista la comunicazione prot. arr. 6729 del 20/12/2024 di "Proposta di Accordo operativo tra l'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus";

Vista la bozza di Accordo operativo tra l'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus per il servizio di pronto intervento sociale, centrale operativa ed accoglienza residenziale, predisposta nel rispetto delle disposizioni sopra citate, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto societario;

Visto il Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista la L. 241/1990;

DISPONE

Di richiamare quanto espresso in premessa ai fini di motivazione del presente atto;

Di approvare la bozza di Accordo operativo tra l'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus per il servizio di pronto intervento sociale, centrale operativa ed accoglienza residenziale, predisposta nel rispetto delle disposizioni sopra citate, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'Accordo operativo disciplina i rapporti tra l'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Fondazione rispetto al servizio di pronto intervento sociale, centrale operativa ed accoglienza residenziale;

Di dare mandato al Direttore di procedere alla firma dell'Accordo operativo e agli adempimenti conseguenti alla presente delibera;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Dott. Ugo Castelletti il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;

Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

L'Amministratore Unico
Dott. Angelo Bergamelli

Documento firmato digitalmente

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: protocollo@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bgcert.it

Comuni Soci:
*Albino, Alzano Lombardo, Aviatice, Casnigo, Cazzano,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga,
Lefte, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino,
Vertova, Villa di Serio.
Comunità Montana Valle Seriana*

ACCORDO OPERATIVO
PER I SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE, CENTRALE OPERATIVA ED ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
TRA
SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L. PER L'AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA
E
FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno xxxx (xx) del mese di xxxx (xx) presso la Sede della Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l., sita in Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)

TRA

La Società **SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.** (di seguito Società) con sede legale ad Albino, Viale Stazione n. 26/a, C.F. e P.I. 03228150169, legalmente rappresentata dal dott. UGO CASTELLETI, nato a Bergamo il 28/03/1974, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, in qualità di Direttore;

E

La **FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS** (di seguito Fondazione) con sede a Bergamo, Via Carnovali n. 95, C.F. 80021830163 e P.I. 01495190165, legalmente rappresentata da LORENZO CAVALLINI nato a BERGAMO (BG) il 27/05/1967, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, in qualità di _____;

Premesso che:

- Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. è una società in house, a totale capitale pubblico, interamente posseduta dai Comuni dell'Ambito Valle Seriana;
- La Società opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, dalle Leggi Regionali della Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, 11 agosto 2015 n. 23 e successive modifiche e dai Piani di Zona vigenti e, in particolare, delle seguenti previsioni: ai sensi degli artt. 6-8-19 della L. 8 novembre 2000 n. 328, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di Zona.

Visto:

- il Decreto legislativo, 19/08/2016, Testo unico delle società partecipate;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.";
- la L.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" così come modificata dalla L.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
- la L.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- il "Regolamento di funzionamento Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale Val Seriana", approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 28/09/2022;
- il Piano di Zona dell'Ambito Valle Seriana per il triennio Piano di Zona 2025-2027, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Valle Seriana nella seduta del 10/12/2024;
- l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2025-2027;
- la "Convenzione ex articolo 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Albino-Valle Seriana per la programmazione dei servizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. quale organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza degli

enti locali soci", consultabile all'URL: <https://www.ssvalseariana.org/societa/societa-trasparente/provvedimenti-00001/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/>

- lo Statuto di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. stipulato in data 29/03/2017, il cui schema è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai Consigli dei comuni dell'Ambito distrettuale;

Preso atto che:

- le linee guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2022-2023 prevedono che una parte delle risorse venga riservata agli interventi di Pronto Intervento Sociale (PIS), individuato come LEPS da garantire in ogni Ambito Territoriale;
- La Fondazione ha presentato un preventivo di spesa (protocollo n. 0916/2024);
- Le azioni rientrano a pieno titolo tra gli interventi afferenti all'Area Inclusione Sociale del Piano di Zona 2025/2027;

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di pronto intervento sociale e della centrale operativa e gli interventi di accoglienza residenziale e reinserimento sociale a favore di soggetti in condizione di grave marginalità sociale, residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Albino-Valle Seriana (di seguito anche ATS).

Art. 2 – Destinatari del servizio

Sono destinatari le persone residenti in uno dei 18 comuni dell'ATS (Albino, Alzano Lombardo, Aviatco, Casnigo, Cazzano S.A, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio).

Art.3 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2025.

Trascorso questo periodo, previa opportuna verifica, potrà essere riconfermata oppure aggiornata con nuovo atto. La stessa convenzione può essere disdetta da entrambe le parti con esplicite motivazioni almeno tre mesi prima della scadenza prevista, concordata o naturale.

Art.4 – Modalità di attivazione della centrale operativa e del servizio di pronto intervento sociale

Il pronto intervento viene attivato usando il numero dedicato della centrale operativa della Fondazione con reperibilità h24. Le accoglienze in emergenza abitativa sia maschili che femminili avvengono:

- entro 24h dalla chiamata alla centrale operativa;
- all'interno delle seguenti fasce giornaliere e orarie: da lunedì a venerdì 9:00-19:00, sabato 9:00-12:00;
- per la durata di massimo 15 giorni cadauno.

La richiesta di accoglienza deve essere attivata in via preferenziale dal referente individuato dalla Società su istanza del Servizio Sociale Comunale, o, nei casi in cui lo stesso o altro delegato non sia in servizio, direttamente dal Servizio Sociale comunale con contestuale comunicazione alla Società.

La prosecuzione oltre i 15 giorni delle accoglienze maschili avviene secondo quanto disciplinato al successivo articolo.

Art.5 – Modalità di attivazione degli interventi di accoglienza e accompagnamento educativo

I beneficiari delle accoglienze per persone in condizione di grave marginalità non in emergenza, ossia non beneficiari del pronto intervento, sono individuati dal Servizio Sociale del Comune di residenza sulla base di un Progetto Individualizzato.

Il Servizio Sociale comunale richiede l'attivazione dell'accoglienza residenziale alla Società; il referente individuato dalla Società trasmette la richiesta al responsabile accessi/accolgenze della Fondazione, allegando alla domanda la relazione sociale e la relativa autorizzazione.

Il responsabile accoglienza della Fondazione, in base all'urgenza o gravità della situazione, fissa un colloquio di accoglienza con l'assistente sociale del comune e il soggetto per cui si chiede l'accoglienza. Al termine del colloquio, espletata la valutazione di ammissibilità del soggetto, vengono definite le modalità di accoglienza e i tempi di inserimento e di dimissioni che verranno comunicati alla Società.

Per i beneficiari maschili dell'accoglienza in pronto intervento, trascorso il periodo di pronto intervento ed il primo mese di residenzialità, la Società, su motivata istanza del Servizio sociale comunale di riferimento, potrà richiedere alla Fondazione di dare continuità al progetto di trattamento e reinserimento sociale dell'utente fino alla chiusura del suo progetto sociale.

I successivi due mesi di progetto saranno a carico completo dell'ATS Val Seriana a valere sull'Azione 2 Rafforzamento dei Servizi per I I S della Quota Servizi Del Fondo Povertà Annualità 2022 - CUP _____.

Entro il termine del terzo mese, gli operatori della Fondazione e del servizio comunale inviante fissano un incontro di restituzione dell'osservazione attuata dagli operatori della struttura sulla persona accolta e di orientamento rispetto a un possibile intervento progettuale da attuarsi dentro la Fondazione, in altre strutture più idonee ovvero sul territorio. Qualora la Fondazione venga individuata come servizio per la continuazione della fase progettuale oltre i primi 3 mesi, il servizio sociale del Comune inviante concorda con gli operatori della struttura le modalità di collaborazione e i tempi per la gestione del progetto individualizzato e produce provvedimento di assunzione di spesa relativo al progetto concordato. Gli oneri dell'accoglienza residenziale sono a carico esclusivo del comune di residenza.

Durante il periodo della residenzialità l'utente sarà preso in carico da una equipe di professionisti (educatori, psicologo, infermiere, psichiatra). La presa in carico riguarderà il trattamento delle fragilità di cui l'utente è portatore e successivamente un percorso di capacitazione finalizzato al recupero di abilità lavorative, relazionali e di gestione della quotidianità. Tutto al fine di garantire un rientro nel contesto sociale in piena autonomia o supportato da una rete di servizi garantiti dal contesto sociale di appartenenza.

Art.6 – Impegni della FONDAZIONE OPERA BONOMELLI

La **Fondazione** si impegna a:

- garantire la reperibilità h24 di una centrale operativa di pronto intervento sociale con un numero telefonico dedicato in disponibilità alla Società, agli assistenti sociali dei Comuni e/o ad altri servizi territoriali facenti parte della rete, previamente individuati.
- garantire le accoglienze in emergenza abitativa sia maschili che femminili presso le strutture ricettive afferenti alla Fondazione entro 24h dalla chiamata alla centrale operativa sopraindicata, per la durata di massimo 15 giorni cadauno (fino ad un massimo di n. 60 giornate complessive corrispondenti indicativamente a n. 4 posti per i maschi e fino a massimo di n. 30 giornate complessive corrispondenti indicativamente a n. 2 posti per le femmine) all'interno delle seguenti fasce giornaliere e orarie: da lunedì a venerdì 9:00-19:00, sabato 9:00-12:00.
- garantire l'accoglienza residenziale maschile presso le UDO della Fondazione per ulteriori 60 giorni in aggiunta al mese gratuito garantito dal Protocollo d'intesa del 21/12/2023 (stipulato tra il Collegio dei Sindaci ATS Bergamo / Consiglio di Rappresentanza ASST Papa Giovanni XXIII / Consiglio di Rappresentanza ASST Bergamo Est / Consiglio di Rappresentanza ASST Bergamo Ovest e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus) alle persone in condizioni di marginalità inviate, tramite la Società, da parte dei Servizi Sociali Comunali dell'Ambito Valle Seriana per un massimo di n. 240 giornate complessive corrispondenti indicativamente a n. 4 utenti maschi.
- garantire alla Società una rendicontazione corretta e puntuale degli interventi.

Art. 7 – Impegni della Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l.

La **Società** si impegna a:

- sostenere gli oneri derivanti dalla presente convenzione;
- mantenere la regia del progetto attraverso l'Ufficio di Piano – area Inclusione sociale;
- individuare una figura referente per il progetto.

Art. 8 – Oneri economici per i servizi oggetto della presente convenzione

La Società si impegna ad eseguire il pagamento periodico degli oneri derivanti dalla presente convenzione con risorse poste a carico della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2022 - CUP _____, come da tabella qui di seguito:

INTERVENTI	QUOTA COSTO BUDGET	NOTE
A_Pronto intervento telefonico e Centrale di pronto intervento operativa		
Lunedì-venerdì 9:00-19:00 Sabato 9:00-12:00	€ 7.200,00	costo mensile € 600,00
B_Accoglienza in emergenza per max. 15gg		
Accoglienza residenziale uomo per max. 15 giorni fino a un massimo di 60 giornate complessive corrispondenti indicativamente a n. 4 accoglienze	€ 3.300,00	costo giornaliero € 55,00 per persona
Accoglienza residenziale femminile per max. 15 giorni fino a massimo di n. 30 giornate complessive corrispondenti indicativamente a n. 2 accoglienze	€ 2.400,00	costo giornaliero € 80,00 per persona
Totale B	€ 5.700,00	
C_Accoglienze maschili presso le UDO della Fondazione oltre al mese concordato nel PROTOCOLLO D'INTESA del 21/12/2023 stipulato tra il Collegio dei Sindaci ATS Bergamo / Consiglio di Rappresentanza ASST Papa Giovanni XXIII / Consiglio di Rappresentanza ASST Bergamo Est / Consiglio di Rappresentanza ASST Bergamo Ovest e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus		
Accoglienza residenziale maschile per max. 60 giorni fino a un massimo di n. 240 giornate complessive corrispondenti indicativamente a n. 4 accoglienze	€ 12.100,00	costo giornaliero di € 55,00 per persona per n. 220 giornate. In caso vengano utilizzate completamente si concordano ulteriori 20 giornate gratuite
TOTALE A+B+C	€ 25.000,00	

Il finanziamento delle azioni è possibile a seguito di fatturazione degli interventi sopra specificati con frequenza periodica come interventi a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà anno 2022 - CUP _____.

Il presente accordo operativo finanzia interventi attuati a partire dal gennaio 2025 tale per cui è possibile rendicontare le relative spese a partire dal periodo sopracitato.

Fondazione e Società possono concordare la rimodulazione degli importi dedicati alle singole Aree d'intervento in base all'andamento dei bisogni, nei limiti dell'importo massimo dell'Accordo.

Qualora le richieste di accoglienza residenziale superassero il limite massimo, la Società si riserva la possibilità di valutare lo stanziamento di ulteriori fondi, anche a seconda delle disponibilità a bilancio.

Art. 9 – Oneri economici proroga accoglienza

Terminato il periodo di accoglienza a carico dell'ATS Valle Seriana per il periodo successivo il Comune di residenza erogherà a Fondazione Opera Bonomelli € 30,00 giornaliere (oltre IVA di Legge) per ogni utente.

Le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito saranno stabilite direttamente con il Comune di residenza.

Art. 10 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all'altra Parte, dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003), modificato con D.Lgs n. 101/2018).

Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto

dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Accordo operativo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e del codice della privacy (D. lgs n. 196/2003), modificato con D.Lgs n. 101/2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Albino, _____

Per la Fondazione Opera Bonomelli ONLUS
Il Rappresentante Legale

Per la Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l.
Il Direttore